

## *Infrastrutture di interesse paesaggistico*

**1.** Rientrano in tale categoria le infrastrutture e gli ambiti indicati negli elaborati A.3.3. e A.7.1:

- a) viabilità storica minore;
- b) ambiti della centuriazione romana;
- c) viabilità panoramica principale.

**2.** Il PRG deve individuare tali beni e in particolare deve:

- a) per la viabilità storica minore:
  - 1) tutelare e valorizzare tale viabilità attraverso il recupero funzionale a fini ambientali e d'uso compatibili;
  - 2) consentire l'utilizzo, anche polivalente, garantendo il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive originali ovvero ripristinare le eventuali caratteristiche perdute, ma comunque definite;
  - 3) salvaguardare e correttamente valorizzare l'orditura per la lettura, del territorio e del paesaggio attuale, quale elemento di persistenza nel paesaggio trasformato; essa deve avere, ove ciò sia consentito, carattere determinante rispetto alla definizione degli allineamenti dei nuovi interventi di trasformazione territoriale;
  - 4) evitare che sia asfaltata; è ammessa la depolverizzazione e l'impiego di bitumi di basso impatto;
  - 5) definire i criteri per la eventuale sdemanializzazione o modifica del tracciato;
- b) per gli ambiti della centuriazione romana:  
tutelare e valorizzare con particolare attenzione i segni peculiari di tale assetto (allineamenti, dimensioni della trama dei campi, fossi e canali, strade poderali, etc.);
- c) per la viabilità panoramica principale:
  - 1) prevedere adeguate fasce di rispetto delle visuali disciplinandone gli interventi possibili, vietando in esse la nuova edificazione, la trasformazione o l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente sarà consentito qualora non siano di ostacolo o limitino la godibilità delle vedute panoramiche;
  - 2) vietare lungo il tracciato l'allestimento di cartelli pubblicitari e la realizzazione di depositi di materiali.

Il PRG può individuare e promuovere progetti di valorizzazione paesaggistica di tali infrastrutture ed ambiti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 28/95.

I Comuni potranno richiedere l'inclusione di tali infrastrutture ed ambiti tra quelli tutelati dal D. Lgs. 490/99.